



COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 27/11/2014

N. 55

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante da spese onorari professionali difesa legale dell'Ente nel Giudizio di Appello R.G.R. n. 8691/2012 promosso avanti al Consiglio di Stato, sez. IV dal Sig. M.R. ed altri per la riforma dell'ordinanza cautelare del T.A.R. Liguria, sez. I° n. 419/2012, definito con Ordinanza n. 5058/2013, pubblicata il 19/12/2013.

L'anno duemilaquattordici, addì ventisette del mese di novembre, alle ore 21:00, presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di I^a convocazione.

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	Sanguineti Giuseppe	X			10)	Maggi Mario		X	
2)	Barbieri Luigi	X			11)	Rebori Nicoletta	X		
3)	Bartolini Salimbeni Federica	X			12)	Scardavilli Alex	X		
4)	Bersaglio Danilo	X			13)	Schiaffino Nicola	X		
5)	Caveri Mauro	X			14)	Talerico Massimo	X		
6)	Di Capita Luca	X			15)	Vaccarezza Giuliano	X		
7)	Giorgi Andrea	X			16)	Vagge Anna		X	
8)	Iacone Valeria	X			17)	Vattuone Annabella	X		
9)	Lavarello Alessandro	X			Presenti n. 15 Assenti n. 2				

Presiede la seduta il Vice Sindaco Avv. Luigi Barbieri nella sua qualità di Presidente.

E' presente l'Assessore esterno Sig. Rosario Lobascio.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dott.ssa Lorella Cella.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta e relazione del **Sindaco Dott. Giuseppe Sanguineti** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Visto il T.U.E.L. del 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni ed in particolare l'art. 42 dello stesso in materia di competenze del Consiglio Comunale:

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 30/09/2014 corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 espressi in calce, che ha approvato il bilancio 2014-2016 ed il D.U.P.;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 39 del 30/09/2014 corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 espressi in calce, che ha approvato la verifica equilibri del bilancio, ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed altri adempimenti di cui allo art. 193 del D. Lgs.vo n. 267/2000.

Richiamato lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 194, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile del procedimento D.ssa Lorella Cella, con il supporto del geom. Marco Rabaioli;

Premesso che in data 09/01/2014 al protocollo n. 607 del Comune di Lavagna è pervenuta la fattura registrata in data 03/02/2014 con protocollo registro fatture n. 420 per l'importo di €. 5.582,72 comprensivo di C.P.A. e IVA, mediante la quale l'Avv.to Ardo Arzeni, con studio in Chiavari, Galleria di Corso Garibaldi n. 21, richiedeva il pagamento di prestazioni professionali inerenti la difesa in Giudizio del Comune di Lavagna verso Appello R.G.R. n. 8691/2012 promosso avanti al Consiglio di Stato, sez. IV dal Sig. M.R. ed altri per la riforma dell'ordinanza cautelare del T.A.R. Liguria, sez. I° n. 419/2012, definito con Ordinanza n. 5058/2 013, pubblicata il 19/12/2013;

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 186 del 27/12/2012 mediante la quale la Giunta Comunale ha autorizzato la resistenza in giudizio nella vertenza di cui trattasi avanti al Consiglio di Stato disponendo l'impegno di una somma presunta in €. 7.000,00 per le spese relative a detto ricorso e demandando al Responsabile del Procedimento e Dirigente del Settore Servizi alle Imprese ed al Territorio - Dott. Ing. Renato Cogorno - l'adozione dell'apposito provvedimento dirigenziale necessario all'incarico;

Dato atto che la spesa ivi presunta in €. 7.000,00 era stata quantificata a richiesta del Comune di Lavagna mediante lettera pervenuta in data 14/12/2014 protocollo n. 33789 del legale designato dall'Ente, Avv.to Ardo Arzeni con studio in Chiavari Galleria di Corso Garibaldi n. 21/5 che aveva quantificato in detta missiva anche e spese occorrenti per la domiciliazione in Roma che venivano dallo stesso indicate a beneficio del referente in Roma, Avv.to Alessio Petretti, con studio in via degli Scipioni 268/A.

Rilevato che come risulta agli atti del Comune di Lavagna, a seguito dell'adozione di detta deliberazione non venne assunto alcun impegno di spesa ne venne formalizzata la determinazione di incarico ivi prevista, ma che l'incarico all'Avvocato Ardo Arzeni ed al referente Avv.to Alessio Petretti venne di fatto conferito, tanto che gli stessi compirono la prestazione presso il Consiglio di Stato addivenendo alla difesa giudiziale dell'Ente, culminata nell'emissione di Ordinanza Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale n. 5058/2013, che confermava le previsioni dell'Ordinanza Collegiale n. 419/2012 del TAR Liguria, e che venne a definirsi con rapidità, trattandosi di ricorso avverso procedura incidentale/cautelare ivi instaurata a seguito del tempestivo ricorso proposto da R.M. ed altri contro Comune di Lavagna e nei confronti di società privata;

Rilevato inoltre che l'esigenza di tempestività nella proposizione delle necessarie memorie e depositi relativi al ricorso proposto al n. 8691 del 2012 in Roma, hanno determinato la massima concentrazione ed impegno degli uffici competenti, rimanendo a margine l'esigenza di formalizzazione degli incarichi di cui trattasi;

Ritenuto che di conseguenza la spesa che è occorsa a detta difesa giudiziale, definitivamente quantificata in complessivi €. (5.582,72+1.311,80) = €. 6.894,52 come sotto determinata:

- Spese legali studio avv.to Ardo Arzeni per difesa del Comune di Lavagna nel giudizio di appello R.G. n. 8691 promosso innanzi la Consiglio di Stato per la riforma dell'ordinanza cautelare del TAR Liguria sezione 1 n. 419/2012, per €. 5.582,72, come da lettera prot. n. 4101 del 08/02/2014

- Spese legali studio avv.to Alessio Petretti per difesa del Comune di Lavagna nel giudizio di appello R.G. n. 8691 promosso innanzi la Consiglio di Stato, per €. 1.311,80, come da lettera prot. n. 4101 del 08/02/2014;

Ritenuto che la spesa in argomento (derivante da resistenza in giudizio promosso da terzi) è ricompresa fra quelle contemplate dall'art. 194 lettera e) del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 ed è stata disposta nell'interesse dell'ente al fine del conseguimento di una dimostrata utilità per lo stesso, in quanto necessaria alla declaratoria della convalida della negazione alla sospensiva della validità di titolo edilizio, in attesa di definitiva pronuncia del TAR circa la questione principale;

Considerato che in sede di approvazione della delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 30/09/2014 era stato dato atto della sussistenza ed esigibilità del suddetto debito ed in fase di stesura ed approvazione del bilancio 2014-2016 erano stata allocata la necessaria posta di spesa per la sua riconoscibilità e pagamento, al Titolo I , capitolo n. 3280/1951 Missione 01 programma 11 titolo 1 macroaggregato 03;

Visti gli artt.193 – 194 e 202 e seguenti del decreto legislativo 18/8/2000 n.267;

Atteso che il Revisore unico è tenuto ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 267/2000 e sue mm. ed int ;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente Facente Funzioni del Settore dei Servizi Finanziari di Staff e Tributi dott.ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 07/11/2014;
- parere favorevole del Dirigente del Facente Funzioni del Settore dei Servizi Finanziari di Staff e Tributi dott.ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità contabile in data 07/11/2014;

Il Consiglio prende atto che la verbalizzazione degli interventi, svolta mediante sbobinatura da parte di una ditta incaricata dal Comune, verrà approvata in un prossimo Consiglio e quindi allegata successivamente al presente verbale.

Il **Presidente** pone in votazione il provvedimento per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 15 (assenti i Cons. Maggi e Vagge), votanti n. 14, astenuti n. 1 (Cons. Lavarello), contrari n. 1 (Cons. Giorgi), favorevoli n. 13

DELIBERA

1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio esposto in premessa per una spesa di **€. 6.894,52**, derivante da prestazioni professionali inerenti la difesa in Giudizio del Comune di Lavagna verso Appello R.G.R. n. 8691/2012 promosso avanti al Consiglio di Stato, sez. IV dal Sig. M.R. ed altri per la riforma dell'ordinanza cautelare del T.A.R. Liguria, sez. I° n. 419/2012, definito con Ordinanza n. 5058/2013, pubblicata il 19/12/2013;
2. di finanziare l'onere di cui al punto 1) per un totale di €. 6.894,52 secondo quanto consentito dal già citato articolo 194 comma 1 lettera e) del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 dando atto che, a tal fine, sono stati iscritti nel bilancio 2014-2016 approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 38 del 30/09/2014 i relativi stanziamenti allocati al Titolo I della Spesa come segue:
 - capitolo n. 3280/1951 Missione 01 programma 11 titolo 1 macroaggregato 03;
3. di mandare ai competenti organi per la liquidazione e l'ordinazione del pagamento;
4. **di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti – Sez. Enti Locali – per quanto di sua competenza ai sensi dell'art. 227 del già citato D. Lgs. n. 267/2000;**
5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la D.ssa Lorella Cella la quale ha curato l'istruttoria con il supporto del geom. Marco Rabaioli, e che la stessa è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n.

241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Quindi, stante l'urgenza di darne immediata esecuzione, il **Presidente** pone in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità del provvedimento, il cui esito è il seguente:

- presenti e votanti n. 15 (assenti i Cons. Maggi e Vagge), contrari n. 1 (Cons. Giorgi), favorevoli n. 14.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione sopra riportata,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

RM/fs

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Avv. Luigi barbieri

Il Vice Segretario Generale
F.to Dott.ssa Lorella Cella

=====

Publicata in data 03/12/2014 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.

Il Messo Comunale

F.to Enrico Bertollo

=====

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267.

Lavagna, _____

Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Lorella Cella
